



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Ministero



Regione Campania

BOZZA

Accordo di programma quadro
“Summer Universiade Napoli 2019”

ARTICOLATO

Roma,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2-bis della cit. legge n. 241/90, relativo all'obbligo di sottoscrivere gli accordi fra pubbliche amministrazioni con “firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “*Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse*”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera del CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la delibera del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera del CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un *“Codice unico di progetto”* che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – S.O. n. 10;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*, ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, ed in particolare l'art. 3 riguardante la *“tracciabilità dei flussi finanziari”*;

VISTA la delibera del CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante *“Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”*;

VISTO il punto 2.2. della delibera del CIPE n. 166/2007, ed in particolare l'ult. cpv., ove è previsto che, nelle more della sottoscrizione delle nuove Intese istituzionali di programma, l'attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni contenute nei Documenti unitari di programmazione e di strategia specifica o, comunque, attraverso l'attivazione degli strumenti di attuazione previsti dal QSN e dalla medesima delibera, da recepire successivamente nell'ambito dell'Intesa stessa;

VISTO, il punto 4.2 della predetta delibera del CIPE n. 166/2007 riguardante il *“Miglioramento della strategia di Politica Regionale Unitaria e dell'efficacia della programmazione”*;

VISTO, in particolare, il punto 8 della predetta delibera del CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTI, in particolare il punto 8.2 "*Sistema di gestione di controllo e verifica*" e l'Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l'UVER (ora NUVEC –Nucleo di verifica e controllo-DPCM 19/11/2014) quale organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

VISTA la circolare emanata dall'ex Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "*Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS*", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e la successiva circolare della stessa Direzione in materia di monitoraggio n. 761 del 18 gennaio 2013;

VISTA la delibera del CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "*Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007*";

VISTA la delibera del CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013*", ed, in particolare, il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ);

VISTA la delibera del CIPE 26 ottobre 2012, n. 107, che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera del CIPE n. 41/2012;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione *in itinere* ed *ex post* nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTA la delibera del CIPE dell'8 marzo 2013 n. 14 e s.m.i. recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione dell'articolo 16 comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo*";

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, recante *“Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430”*, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014 con il quale, in attuazione del cit. art. 10 del decreto legge n. 101/2013, è stato istituito il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

NORMATIVA ORDINAMENTALE MINISTERO ISTRUZIONE

NORMATIVA ORDINAMENTALE DIPARTIMENTO SPORT

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 11 aprile 2016, con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento regionale 15/12/2011, n. 12 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”*;

CONSIDERATO che a ciascun Dipartimento è preposto un Capo Dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge, tra l’altro, funzioni di coordinamento nei confronti degli uffici del dipartimento;

CONSIDERATO che con DPGR n. 156 del 02/09/2015 è stato nominato il Responsabile della Programmazione Unitaria e sono stati riorganizzati e rafforzati gli uffici della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto della Presidenza al fine di consentire un forte raccordo tra i programmi di finanziamento per l’attuazione unitaria del programma di governo regionale;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l’altro, dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTO l’art. 1 - commi dal 703 al 706 - della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*, che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”*;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo Sviluppo e Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi

dell'art. 107 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai servizi della DG concorrenza della CE;

VISTA la Comunicazione Commissione Europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 dal titolo "*Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva*";

VISTO il documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea, SWD(2012) 61 final del 14 marzo 2012 (Parte I e Parte II) recante "Elementi di un Quadro Strategico Comune 2014-2020";

VISTO l'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;

CONSIDERATO che le finalità perseguite dal presente Accordo di Programma Quadro risultano coerenti con gli obiettivi tematici e le priorità dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché con gli Assi, gli Obiettivi e gli interventi prioritari dei PO FESR e FSE della Campania 2014-2020;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTO il punto 2.2. della delibera del CIPE n. 166/2007, ult. cpv., ove è previsto che, nelle more della sottoscrizione delle nuove Intese Istituzionali di Programma, l'attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni contenute nei Documenti unitari di programmazione e di strategia specifica o, comunque, attraverso l'attivazione degli strumenti di attuazione previsti dal QSN e dalla medesima delibera, da recepire successivamente nell'ambito dell'Intesa stessa;

CONSIDERATO che l'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

CONSIDERATO che in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;

CONSIDERATO che con nota del 10 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la propria condivisione in ordine alla candidatura della Regione Campania ad ospitare le Universiadi 2019;

CONSIDERATO che, in data 5 marzo 2016, sulla base del *Dossier* di candidatura presentato dalla Regione Campania e dal CUSI, il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire la candidatura alle Universiadi 2019 alla Regione Campania;

CONSIDERATO che la Regione Campania, con legge regionale 5 aprile 2016, n.6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 quale grande evento strategico della politica regionale per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale, per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse dei territori interessati e per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano, ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile;

CONSIDERATO che l'art. 18 della citata Legge Regionale n. 6/2016 stabilisce, tra l'altro, che, per l'organizzazione e la gestione del grande evento Universiadi 2019, la Giunta Regionale della Campania approva il progetto di fattibilità del grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione delle attività;

CONSIDERATO che, a mente del citato art.18 della legge regionale n.6/2016, per la medesima finalità, il Presidente della giunta regionale è autorizzato a: a) definire e concludere gli occorrenti accordi con la FISU ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI); b) proporre un accordo di programma tra la Regione Campania, le amministrazioni statali, gli enti locali e gli enti sportivi

(CONI e CUSI) anche al fine di definire il programma degli interventi infrastrutturali a servizio delle Universiadi 2019, con correlate previsioni finanziarie e cronoprogramma attuativo; c) istituire e presiedere un Comitato Istituzionale Universiadi 2019 (CIU 2019), con funzioni di rappresentanza, indirizzo e coordinamento, invitando a farne parte un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, un delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), un delegato della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), un delegato del CUSI;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 174 del 26 aprile 2016 è stato approvato lo statuto dell'Agenda regionale per le Universiadi 2019, denominata "ARU 2019", e nominato un Commissario straordinario per il celere avvio delle attività, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di assegnazione delle Universiadi nel contenuto approvato dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che l'ARU 2019, secondo quanto previsto nello Statuto (art. 4), è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI) nei rapporti con la Federazione Italiana Sport Universitari (FISU) e la gestione tecnica degli eventi sportivi;

CONSIDERATO che, in data 28 maggio 2016, la FISU ha comunicato l'assegnazione dell'evento alla Regione Campania;

CONSIDERATO che, in data 17 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione tra la Regione Campania, l'Agenda regionale per le Universiadi- ARU 2019, il CUSI e la FISU;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto dalla Regione Campania e dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2016, che prevede il finanziamento delle attività necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019 per l'importo complessivo di € 150.000.000,00, così suddivisi:

- € 100.000.000,00 a valere su fondi PON 2014-2020 e altre Fonti Nazionali;
- € 50.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC assegnate alla Regione Campania per il ciclo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 703 della cit. legge n. 190/2014, la programmazione delle risorse di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Campaniacostituirà un vincolo di cui il CIPE terrà conto nell'operare la programmazione FSC 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016 recante "*Piano Operativo Complementare 2014-2020. Approvazione*";

CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta del 1° maggio 2016, ha approvato la proposta di Piano Operativo Complementare 2014-2020 (POC) presentata dalla Regione Campania;

VISTO che il POC 2014-2020 prevede la destinazione di risorse ammontanti complessivamente a € 99.000.000,00 per la realizzazione delle Universiadi estive Napoli 2019;

CONSIDERATO che, nel corso della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi compresi degli APQ sottoscritti nel ciclo di programmazione 2000-2006, è emersa la presenza, tra gli altri, di interventi a titolarità in ritardo di attuazione per un ammontare complessivo pari ad euro 22.009.448.42

TENUTO CONTO che, al fine di riprogrammare le risorse poste a copertura dei citati interventi, è stata attivata la procedura scritta rivolta ai Tavoli dei Sottoscrittori conclusa positivamente in data 9 e 10 giugno 2016;

VISTA la delibera di Giunta regionale della Campania n.276 del 14 giugno 2016, recante "*Summer Universiade Napoli 2019. Determinazioni*";

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. ____ del ____ recante “*Fondo di Sviluppo e Coesione. Approvazione del testo dell’APQ “Summer Universiade Napoli 2019. Istituzione capitoli e acquisizione in bilancio. (Con allegati)*”, e di approvazione del progetto di fattibilità del grande evento “Universiadi”, con cui è stato approvato lo schema del presente Accordo e dei suoi allegati;

Tutto ciò premesso
l’Agenzia per la Coesione Territoriale
il Ministero per L’Istruzione, Università e Ricerca
il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e
la Regione Campania
stipulano, per quanto di rispettiva competenza, il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, in uno ai seguenti Allegati:
 - 1.1. il Programma degli interventi, corredato di:
 - 1.1.a Relazione tecnica (completa di cronoprogrammi);
 - 1.1.b Scheda riferita all’intervento immediatamente cantierabile;
 - 1.1.c Piano finanziario per annualità;
 - 1.2. l’Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili ai fini del presente Accordo, in quanto subordinati all’approvazione da parte del CIPE del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, già sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione, nonché alla pubblicazione della delibera del CIPE n. 11 del 1 maggio 2016 del Piano Operativo Complementare 2014-2020 (POC).
2. Le schede riferite agli interventi di cui all’allegato 1 saranno compilate all’interno del sistema informativo locale (SMOL) e trasmesse mediante le regole individuate dal Protocollo di Colloquio al sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale (Sistema Gestione Progetti) e alla Banca Dati Unitaria istituita presso l’IGRUE. Le parti convengono che il Responsabile dell’Accordo (RUA) provvederà all’inserimento delle schede-intervento di ciascun progetto di cui al suindicato punto 1.2, conformi al tracciato SGP/BDU, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
3. Nell’allegato 1.1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte.
4. Nell’allegato 1.1.a “Relazione tecnica” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
5. L’allegato 1.1.b “Scheda tecnica” riporta gli interventi immediatamente cantierabili, conformi al tracciato SGP/BDU.

6. Nell'allegato 1.1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
7. Per il Sistema di Gestione e Controllo Regionale si fa rinvio alla DGR n. 603 del 19 ottobre 2012, citata in premessa, per gli interventi di cui alle fonti FSC 2000/2006, mentre per le altre fonti si rimanda ai Si.GE.CO. pertinenti. La Regione Campania dà atto di avere in corso di adozione un Sistema Informativo Unitario atto a garantire uniformità nella gestione degli interventi a prescindere dalla fonte di finanziamento.

Articolo 2
Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto il Programma degli interventi, volto alla realizzazione della *XXX Universiade*, quale evento strategico per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale in ambito internazionale, secondo quanto previsto dall'art.18 della LRC n.6/2016 e dal contratto di attribuzione sottoscritto in data 17 giugno 2016.
2. I singoli interventi sono individuati e disciplinati negli allegati 1.1.a, 1.1.b , 1.1.c. e 1.2

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
 - a. per "Accordo", il presente Accordo di Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019";
 - b. per "Agenzia", l'Agenzia per la Coesione Territoriale istituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
 - c. per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - d. per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - e. per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
 - f. per "Interventi cantierabili", quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
 - g. per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione progetti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - h. per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - i. per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SMOL, trasferita ad SGP e alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - j. per "Soggetto Attuatore", il soggetto incaricato della realizzazione del Programma degli interventi;

- k. per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo;
- l. per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo;
- m. per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- n. per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- o. per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
- p. per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’ex UVER (ora NUVEC), che descrive i Sistemi di cui alla lettera precedente.

Articolo 4 Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente APQ “*Summer Universiade Napoli 2019*” ammonta a € 278.909.448,42 ed è assicurata dalle risorse di cui al seguente prospetto:

Fonti di copertura finanziaria	Importo (€)
FSC 2000-2006	22.009.448,42
Programma Operativo Complementare 2014-2020	99.000.000,00
Patto per lo Sviluppo della Campania	
FSC 2014-2020	50.000.000,00
PON 2014-2020 e altre Fonti Nazionali	100.000.000,00
Altre Fonti (previsioni di entrata)	7.900.000,00
Totale	278.909.448,42

2. La copertura finanziaria posta dalla Regione Campania a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020, nonché quelle individuate nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania è condizionata alla definizione dei procedimenti di cui al precedente articolo 1, punto 1.2.
3. La Regione, in funzione della propria programmazione di bilancio, garantisce:
 - la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 5
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui agli allegati costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma degli interventi oggetto del presente Accordo.
 - a. In particolare, l'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce:
 - l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - l'esecuzione delle attività di competenza per assicurare il flusso delle risorse finanziarie;
 - l'interlocuzione con i Ministeri titolari di fondi nazionali e comunitari che possano contribuire al fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'evento;
 - b. il Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca ed il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio garantiscono devoluzione specifiche risorse nell'ambito degli strumenti finanziari a loro disposizione e, ove necessario, l'esecuzione delle attività e istruttorie tecniche che rientrano nella loro competenza e la correlativa attivazione delle risorse umane a ciò necessarie finalizzate agli interventi oggetto del presente Accordo;
 - c. la Regione Campania, si impegna ad assicurare, conformemente alle scelte organizzative previste dal Patto per lo Sviluppo della Regione Campania (art.7), il pieno conseguimento degli obiettivi programmatici, inclusi quelli di spesa, relativi al presente Accordo di Programma Quadro, avvalendosi del coordinamento degli Uffici della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania.
 - d. A tal fine, la Regione garantisce, per il tramite dell'Agenzia Regionale per le Universiadi – ARU 2019 e con il coordinamento della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto del Presidente, l'esecuzione del Programma degli interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati.

La medesima Regione altresì:

- d.1. garantisce l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP e in BDU;
- d.2 garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- d.3 assicura il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale;
- d.4 assicura l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
- d.5 garantisce il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore compatibilmente con i criteri introdotti da D.lgs. 118/2011;
- d.6 tiene conto dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio;

d.7 assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi;

d.8 valuta la compatibilità degli interventi oggetto dell'Accordo con la normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, e cura, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea;

d.9 effettua i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di rispettiva competenza a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi.

Articolo 6

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, al fine di una programmazione complessiva dei fondi attribuiti alla Regione Campania, confluiscono su un capitolo dedicato del bilancio regionale e sono riprogrammate dal Tavolo dei Sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 7

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei Sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;

- d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE
3. All'Agenzia per la Coesione Territoriale competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 8
Responsabile Unico delle Parti

1. Il RUPA è tenuto a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale è individuato nella persona del Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta regionale della Campania. Il RUPA regionale opera in raccordo con gli Uffici della Programmazione Unitaria e assume, anche in linea con quanto previsto dai SI.GE.CO., altresì, il compito di:
 - proporre la riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7;
 - attivare, avvalendosi dei diversi Uffici regionali deputati al controllo, le verifiche anche sul rispetto dei cronoprogramma e in loco secondo i criteri definiti nei Sistemi di gestione e controllo regionali;
 - coordinare le attività di validazione delle informazioni di monitoraggio inserite nel Sistema Informativo Unitario;
 - garantire il trasferimento delle informazioni di monitoraggio al sistema informativo nazionale SGP/BDU secondo le procedure individuate nell'ambito dei Protocolli di Colloquio.

Articolo 9
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali della Giunta regionale della Campania.
2. Al RUA viene conferito, anche secondo quanto stabilito dai Sistemi di gestione e controllo regionali, il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dall'Agenzia;
 - e. coordinare l'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nei Sistemi di gestione e controllo;
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo, le cui risultanze confluiranno all' interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE);
 - h. individuare ritardi e inadempienze, assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11;
 - j. valutare, anche con il coinvolgimento delle competenti Amministrazioni centrali e Direzioni Generali regionali, la compatibilità degli interventi oggetto dell'Accordo con le normative europee sugli aiuti di stato richiamate in premessa, curando, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea e definendo, in conseguenza, i successivi atti.

Articolo 10 *Soggetto Attuatore*

1. Il Soggetto Attuatore del Programma degli interventi oggetto del presente Accordo è individuato nell' Agenzia regionale per le Universiadi- ARU 2019, costituita ai sensi dell'art.18 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n.6.
2. Il Soggetto Attuatore sarà tenuto alla realizzazione del Progetto degli interventi in conformità alle condizioni e termini di cui agli allegati al presente Accordo.
3. Il Soggetto Attuatore, anche per il tramite dei Responsabili di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio:

- a. pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
 - b. organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiorna, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmette al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
4. Il Soggetto Attuatore può promuovere accordi di collaborazione con organismi pubblici o in controllo pubblico al fine della realizzazione di specifici interventi.

Articolo 11

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno:
 - a. un indicatore di realizzazione fisica/di programma;
 - b. un indicatore occupazionale,
 - c. un indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili, è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 12

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'Accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, redige un rapporto di

valutazione ex post sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1 e lo trasmette all'Agenzia per la Coesione Territoriale e agli altri soggetti sottoscrittori del presente APQ.

Articolo 13

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e successive disposizioni attuative dell'ex Direzione generale per le politiche unitarie nazionali, nonché nel Sistema di gestione e controllo per il POC adottato dalla Regione Campania.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze, comporta l'applicazione delle penalità previste nel *Manuale* di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle *performances* del funzionario responsabile.

Articolo 14

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in coerenza con le indicazioni e secondo le modalità presenti nei Sistemi di Gestione e Controllo e, comunque, in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della struttura regionale competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell'Agenzia. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere del CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;

- b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
- c. accertare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 15

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) da utilizzare per le risorse FSC, approvato con DGR Regione Campania n. 603/2012 e validato dall'ex UVER (ora NUVEC), comprende :
 - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.
2. Medesimi elementi sono contenuti nel SIGECO FESR e POC approvato con DGR n.278 del 14.6.2016.

Articolo 16

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari. Pertanto, la Regione Campania si impegna ad obbligare il Soggetto attuatore degli interventi affinché riporti le citate tempistiche all'interno dei bandi di gara e/o negli atti contrattuali sottoscritti con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento, potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Articolo 17

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 18

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 19

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La Regione Campania si impegna a tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico compatibilmente con i criteri introdotti da D.lgs. 118/2011 ed assicura, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 20

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 21
Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 22
Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dall'Agenzia al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 23
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 24
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera del CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Le parti danno atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art.18 della L.R. Campania 6 aprile 2016, n.6 e con le modalità ivi previste, la Regione Campania, al fine della realizzazione delle Universiadi, può definire e concludere accordi di collaborazione con gli enti locali, il Comitato Nazionale Olimpico (CONI) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI).
4. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Firmato in modalità digitale
l'Agenzia per la Coesione Territoriale

il Ministero per L'Istruzione, Università e Ricerca
il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
la Regione Campania
Dipartimento per la Programmazione e lo Sviluppo Economico
Dipartimento per dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro,
delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali
Agenzia per Agenzia regionale per le Universiadi- ARU 2019